

Bruxelles, 2 ottobre 2023 (OR. en)

13583/23

Fascicolo interistituzionale: 2023/0332(NLE)

JAI 1233 FRONT 289 VISA 191 SIRIS 86

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 settembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 549 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 549 final.

All.: COM(2023) 549 final

13583/23 sp

JAI.1



Bruxelles, 29.9.2023 COM(2023) 549 final 2023/0332 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

IT IT

RELAZIONE

Nel giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018) 473).

Il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 ("regolamento BMVI") è stato adottato il 7 luglio 2021.

Scopo del regolamento BMVI è esprimere solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati (membri) che applicano le disposizioni dell'*acquis* di Schengen sulle frontiere esterne. Il regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen a cui partecipano i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ("paesi associati Schengen" o "paesi associati").

Il 18 agosto 2021 il Principato del Liechtenstein ha notificato la decisione di accettare il contenuto del regolamento BMVI e di attuarlo nel suo ordinamento giuridico. La Commissione presenta la presente proposta prima di essere stata informata dal Principato del Liechtenstein dell'avvenuto soddisfacimento dei requisiti costituzionali, onde evitare di abbreviare il periodo di effettiva applicazione del regolamento BMVI nel Principato del Liechtenstein. In linea con il considerando 75 del regolamento BMVI, la conclusione di tale accordo dovrebbe avvenire dopo che il paese interessato ha informato per iscritto che sono stati soddisfatti tutti i suoi requisiti interni.

L'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento BMVI prevede che siano adottate "intese" per specificare la natura e le modalità della partecipazione al BMVI dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione. Tali intese assumono la forma di accordi conclusi dall'Unione con i paesi associati Schengen a norma dell'articolo 216 TFUE.

Detti accordi devono definire anche il contributo finanziario dei paesi in questione al bilancio dell'Unione per il BMVI. I contributi finanziari dovrebbero essere calcolati in base al prodotto interno lordo di ciascun paese associato in percentuale del prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

In virtù degli accordi di associazione Schengen, i paesi associati devono accettare pienamente le misure dell'Unione, compreso il regolamento BMVI, che si basano sull'*acquis* di Schengen o ne costituiscono uno sviluppo.

Il bilancio dell'Unione assegnato al BMVI dovrebbe essere eseguito conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario"). I paesi associati Schengen devono inoltre adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione finanziaria e controllo stabilite dal TFUE e dal diritto dell'Unione che trae la sua base giuridica dal TFUE.

Gli accordi contengono meccanismi specifici per un rapido adeguamento degli accordi stessi in caso di modifiche della legislazione fondamentale dell'Unione rilevante ai fini dell'attuazione, quale il regolamento finanziario.

Per quanto riguarda i controlli finanziari e di bilancio, gli Stati membri sono soggetti a obblighi orizzontali (ad esempio, la competenza della Corte dei conti, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF -, della Procura europea e della Commissione), derivanti direttamente dal trattato o dal diritto derivato dell'Unione. Questi obblighi si applicano agli

Stati membri ipso facto e quindi non sono prescritti dal regolamento BMVI; di conseguenza, devono essere estesi ai paesi associati attraverso l'accordo di cui alla presente proposta.

Gli accordi contengono anche una disposizione sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), necessaria alla luce dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, il quale specifica che le eventuali entrate residue generate dall'ETIAS, dopo la copertura dei costi di funzionamento e manutenzione, sono assegnate al bilancio dell'Unione. Per applicare l'articolo 86 del regolamento (UE) 2018/1240 in modo equo a tutti gli Stati che partecipano al regolamento stesso, è necessario ridurre proporzionalmente il contributo dei paesi associati allo strumento tematico dello Strumento se e quando le entrate rimanenti sono destinate al bilancio dell'Unione.

L'Unione dovrebbe concludere accordi con ciascuno dei quattro paesi associati Schengen. La presente proposta riguarda l'accordo con il Principato del Liechtenstein.

Il testo dell'accordo è simile a quello degli altri paesi associati Schengen, con alcune eccezioni, principalmente per quanto riguarda la modalità di gestione.

Conformemente al mandato negoziale, il Principato del Liechtenstein non avrà un programma, tenuto conto della sua situazione specifica (assenza di frontiere esterne, onere di rispettare il quadro normativo in materia di gestione concorrente, il regolamento recante disposizioni comuni¹, non proporzionato alla dotazione iniziale di 8 milioni di EUR per il periodo 2021-2027). Il Principato del Liechtenstein riceverà invece la dotazione in regime di gestione diretta. L'accordo prevede pertanto che il Principato del Liechtenstein applichi l'intero titolo VIII (Sovvenzioni) del regolamento finanziario. Diversamente dagli altri paesi associati Schengen, non è necessario un adeguamento del meccanismo di revisione intermedia nell'atto di base, in assenza di una qualsiasi delle circostanze individuate dall'articolo 28 del BMVI che consentirebbero al Liechtenstein di beneficiarne. L'accordo stabilisce in che modo i finanziamenti saranno accessibili al Liechtenstein (tramite convenzioni di sovvenzione, scambi annuali con la Commissione riguardo alle esigenze).

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta è la firma di un accordo tra l'Unione e il Principato del Liechtenstein sul contributo del paese allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 e sulle disposizioni complementari necessarie ai fini di tale partecipazione. La proposta riguarda la terza generazione di questo tipo di accordi.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato Non applicabile.

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non applicabile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta relativa alla firma dell'accordo si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, e sull'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e come previsto all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, la proposta è di competenza esclusiva dell'Unione e pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La presente proposta è necessaria per attuare quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, vale a dire l'adozione di intese con i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che specifichino la natura e le modalità della loro partecipazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere.

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 6, dell'accordo, è necessario applicare a titolo provvisorio l'accordo, ad eccezione dell'articolo 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma.

• Scelta dell'atto giuridico

Non applicabile.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

• Consultazioni dei portatori di interessi

Non applicabile.

• Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

• Valutazione d'impatto

Non applicabile, considerando che la proposta è collegata alla gestione del programma ed è finalizzata alla firma di un accordo internazionale che è stato negoziato sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Il Principato del Liechtenstein, al pari degli Stati membri dell'UE, seguirà le norme definite nel regolamento che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e gli articoli applicabili del regolamento finanziario.

• Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

Diritti fondamentali

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'articolo 10 e l'allegato del progetto di accordo illustrano le disposizioni relative al contributo finanziario annuale del paese associato al bilancio del Fondo per la gestione integrata delle frontiere.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Tutti i requisiti in materia di monitoraggio, rendicontazione, performance e valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/1148 si applicano al Principato del Liechtenstein.

• Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non necessaria.

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la persona o le persone debitamente abilitate a firmarlo a nome dell'Unione.

La Commissione ha presentato una proposta separata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo allegato tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027². Il Consiglio deve adottare la presente decisione previa approvazione del Parlamento europeo.

² COM(2023) 472

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati³ con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari dei paesi associati e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. I negoziati con il Principato del Liechtenstein si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 16 giugno 2023.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/1148 si basa sull'acquis di Schengen, e la Danimarca, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha deciso di recepirlo nel proprio diritto interno. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁵; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

-

Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che autorizza l'avvio di negoziati con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l'Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (GU L 90 del 18.3.2022, pag. 116).

Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (4) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (5) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, dell'accordo, è opportuno applicare quest'ultimo a titolo provvisorio, ad eccezione dell'articolo 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 3

L'accordo, ad eccezione dell'articolo 5, si applica a titolo provvisorio conformemente al suo articolo 13, paragrafo 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente